DOCUMENTO POLITICO FP CIDA SULLA RIFORMA COSTITUZIONALE

1. La Federazione FP CIDA, in quanto composta da Associazioni rappresentative di dirigenti, funzionari, professionisti pubblici ritiene doveroso prendere posizione sulla seconda riforma della Costituzione, per l'importanza decisiva di questa sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni ed ancor più per salvaguardare, nella sostanza, principi costituzionali a cui si ritiene tutti debbano fedeltà. Molti, questa fedeltà l'hanno anche formalmente giurata.
2. Gia' la precedente riforma operata dalla legge n. 3 del 2001 e' stata criticata fortemente e a ragione sul riparto di competenze tra Stato e Regioni; inoltre – limitata com'è al versante delle Autonomie – è rimasta incompiuta sul versante degli Organi centrali: Governo, Assemblee legislative, Presidenza della Repubblica. Soprattutto, sul piano del metodo, essendo stata varata con pochi voti di maggioranza e in piena campagna elettorale, questa legge ha rappresentato una prima grave violazione dei principi di correttezza istituzionale, sulla base dei quali l'intero Paese si riconosce nella costituzione.
3. La medesima forzatura dei principi di correttezza istituzionale è stata operata dall'attuale maggioranza, che l'ha poi ripetuta con l'approvazione unilaterale, a pochi mesi dalle elezioni, di una nuova legge elettorale.
4. Nel merito, si rileva dapprima che la nuova legge costituzionale, che ha riscritto l'intera parte II^ della Costituzione, riflette due diverse impostazioni: una marcatamente federalista, rivendicante spazi ancora più ampi all'autoregolazione ed autoamministrazione delle Regioni (la c.d. *devolution*), l'altra presidenzialista, tendente a rafforzare i poteri del Presidente del consiglio nei confronti dei ministri, del Presidente della Repubblica, del Parlamento. Le due impostazioni sono state talmente esasperate da mettere a rischio insieme l'unità nazionale e l'equilibrio dei poteri costituzionali; infatti, combinandosi in modo disarmonico, determinano sovrapposizioni e meccanismi intricati, forieri di forti disfunzionalità e di conflitti ancor più numerosi ed insolubili di quelli già determinati dalla legge n. 3, come analizzato di seguito.
5. Il riparto di competenza legislativa tra Stato e Regioni resta, nell'impianto, sostanzialmente analogo a quello previsto dalla Legge 3, compresa la competenza concorrente tra Stato e Regioni, che ha già portato centinaia di conflitti alla Corte costituzionale. La differenza sta nell'ulteriore attribuzione alla competenza esclusiva delle Regioni dell'organizzazione sanitaria, dell'organizzazione scolastica (salva l'autonomia degli istituti) e della " polizia amministrativa regionale e locale ". **E' evidente che venti diversi sistemi sanitari, venti diversi sistemi scolastici, venti diverse polizie regionali, sia pur "amministrative", dilateranno la spesa pubblica e frammenteranno diversificandoli diritti fondamentali di cittadinanza come la salute, l'istruzione, la sicurezza.**

Va riconosciuto che viene affermato il principio dell'interesse nazionale, prevedendo una facoltà di intervento del Governo sulle leggi regionali per violazione del medesimo : se la Regione non aderisce alla richiesta di modifica avanzata dal Governo, la legge viene sottoposta al Parlamento in seduta comune Camera-Senato, che entro quindici giorni dovrebbe deliberare nel merito, a maggioranza assoluta dei componenti. E' evidente pero' che la procedura e' impraticabile, per il prevedibile numero di conflitti, il carico di lavoro parlamentare, la ristrettezza dei tempi previsti e l'inevitabile peso di ogni precedente contrario all'interesse nazionale.

6. Il Senato della Repubblica diviene il "Senato federale", eletto su base regionale ed ha competenza sui principi fondamentali della legislazione concorrente, mentre la Camera dei deputati ha competenza sulle materie di legislazione esclusiva. L'impostazione potrebbe essere condivisibile, se non vi fossero due pesanti criticità: la prima è costituita dal sistema di elezione dei senatori, che si intreccia con l'elezione dei Consigli regionali, rischiando di compromettere entrambe le consultazioni ; la seconda e' che le competenze delle due Camere si incrociano e sovrappongono; inoltre, ogni Camera riceve dall' altra le leggi approvate in prima lettura e può , entro trenta giorni , proporvi modifiche. Gli eventuali contrasti verrebbero risolti da una apposita ulteriore Commissione bicamerale, con la definizione di un testo unificato, con palese rischio di conflitti frequenti e rilevanti.
 La composizione della Corte costituzionale viene modificata, attribuendo al Senato federale, integrato dai Presidenti delle regioni, la nomina di quattro giudici su quindici. Quindi, si porta il conflitto tra Stato e Regioni all'interno dell'Organo che invece dovrebbe risolverlo.
7. Due pilastri dell'equilibrio attuale dello Stato svanirebbero: l'attuale funzione del Parlamento come sede di confronto politico sulle grandi scelte del Paese e l'attuale funzione di garanzia e di equilibrio del Capo dello Stato nel caso, purtroppo frequente, di crisi tra le forze politiche. Infatti, il Presidente del consiglio diviene il "Primo ministro" e, eletto con un qualche collegamento alla maggioranza dei deputati della Camera, acquista il potere di nominare e revocare i ministri, senza l'intervento del Capo dello stato e del Parlamento, stabilendo un rapporto di supremazia assoluta che si ripercuoterà su Gabinetti ed apparati di tutte le Amministrazioni. Soprattutto, ha lui il potere di sciogliere le Camere. Può ancora essere sfiduciato dalla Camera, ma questa può sopravvivere soltanto se la stessa maggioranza indica un nuovo Premier.
8. E' grande il danno prevedibile di questa legge, da cui hanno preso le distanze anche autorevoli esponenti della maggioranza che l'ha approvata, sia sul piano amministrativo che su quello politico : la sostanziale inattuazione della legge 3 del 2001 si sommerà all'attesa del referendum e poi delle iniziative del nuovo Governo, mantenendo a lungo le amministrazioni centrali, regionali e locali nell'assoluta incertezza sulle rispettive competenze, in materie vitali per gli interessi del Paese e la vita dei cittadini.

Per questi motivi, la Federazione FP CIDA ritiene che questa riforma vada abrogata ed afferma con decisione due esigenze fondamentali:

Sul piano operativo, si richiede al nuovo Parlamento un impegno a ridefinire tempestivamente una adeguata riforma costituzionale, per aggiornare ma non stravolgere la Carta del 1948, dando intanto attuazione a quelle parti della legge n. 3 del 2001 che non pongano problemi di revisione.

Sul piano politico si richiede con forza che, a partire dalla prossima legislatura, si ripristini il principio per cui la definizione delle regole del gioco politico va tenuta fuori del gioco medesimo. A livello istituzionale, le norme fondamentali della Repubblica devono essere decise con l' accordo sia della maggioranza che dell'opposizione.